

### 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Presidente FAEDO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Trasformazione dell'Istituto musicale pa-  
reggiato "Jacopo Tomadini" di Udine in  
Conservatorio di musica di Stato » (1141)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 318

« Interpretazione autentica dell'articolo 93  
del decreto del Presidente della Repubbli-  
ca 31 maggio 1974, n. 417, concernente  
norme sullo stato giuridico del personale  
docente, direttivo ed ispettivo della scuo-  
la materna, elementare, secondaria ed ar-  
tistica dello Stato » (1182), d'iniziativa dei  
deputati Occhetto ed altri; Teodori ed altri,  
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . 318, 322, 329 e *passim*  
BOGGIO (PSI) . . . . . 328  
BUZZI (DC) . . . . . 330  
CONTERNO DEGLI ABBATI (PCI) . . . . . 327, 333  
MAZZOLI, sottosegretario di Stato per la  
pubblica istruzione . . . . . 332  
MEZZAPESA (DC), relatore alla Commissione . . . . . 319, 333  
PAPALIA (PCI) . . . . . 325  
SCHIANO (DC) . . . . . 322, 325  
SPITELLA (DC) . . . . . 329

#### Interrogazioni

PRESIDENTE . . . . . Pag. 317  
MAZZOLI, sottosegretario di Stato per la  
pubblica istruzione . . . . . 318  
PAPALIA (PCI) . . . . . 318

*I lavori hanno inizio alle ore 10,25.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del gior-  
no reca lo svolgimento di una interrogazione.

L'interrogazione è del senatore Papalia ed  
altri. Ne do lettura:

PAPALIA, RUHL BONAZZOLA, CHIA-  
RANTE, CONTERNO DEGLI ABBATI, MA-  
SCAGNI, CANETTI. — *Al Ministro della  
pubblica istruzione.* — Premesso che, inopi-  
natamente, nell'anno scolastico in corso i  
Provveditori agli studi hanno imposto che  
le domande di esonero degli studenti dalle  
lezioni di religione siano presentate in carta  
bollata;

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1981)

poichè tale esonero è un diritto fondamentale che deve essere accolto senza costo alcuno per l'utente,

gli interroganti chiedono di conoscere quali disposizioni urgenti il Ministro intende impartire affinché le richieste di esonero in questione possano essere presentate in carta libera come per il passato.

(3 - 01001)

**M A Z Z O L I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Premesso che le istruzioni impartite ai provveditori agli studi con circolare del 14 aprile 1980, n. 108, trovavano, come precisato dal Ministero delle finanze, fondamento nell'articolo 5 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, si fa presente che la questione cui hanno fatto riferimento gli onorevoli senatori interroganti ha trovato soluzione legislativa nella norma contenuta nell'articolo 26-ter del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, come convertito dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Tale norma, infatti, integrando l'articolo 11 della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1972, n. 642, ha espressamente fatto rientrare tra gli atti e gli scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo anche « le istanze, le dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso ».

Il Ministero della pubblica istruzione con circolare telegrafica n. 37 del 31 gennaio 1981 ha impartito specifiche istruzioni agli uffici scolastici periferici, con le quali precisa che le richieste di esonero dalla lezione di religione dovranno essere presentate in carta semplice.

**P A P A L I A**. A me non sfugge la coincidenza, di cui prendo atto, del telegramma inviato dal Ministero ai provveditori alla vigilia dello svolgimento di questa interrogazione, anche se avrei preferito che questo coincidesse con il momento in cui ho presentato l'interrogazione, cioè due mesi fa.

Mi meraviglio, inoltre, per il fatto che nessun provveditore abbia pensato di segnalare

le proteste che in alcune province genitori e studenti hanno sollevato a causa di questo atto amministrativo che è stato accettato passivamente ma che, come si riconosce nel telegramma, è lesivo della libertà del cittadino. Non si tratta solo di un diritto « alla rovescia », nel senso di non volere utilizzare un servizio dello Stato, bensì della manifestazione di una volontà insindacabile per la quale nessun onere doveva essere previsto.

Non posso, signor Sottosegretario, che prendere atto, sia pure con insoddisfazione per il ritardo, della soluzione del problema.

**P R E S I D E N T E**. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

« **Trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato "Jacopo Tomadini" di Udine in Conservatorio di musica di Stato** » (1141)

(Rinvio nella discussione)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato "Jacopo Tomadini" di Udine in Conservatorio di musica di Stato** ».

Stante l'assenza del relatore senatore Mascagni, propongo che la discussione del disegno di legge venga rinviata ad altra seduta. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

« **Interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato** » (1182), d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Teodori ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme**

sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato », d'iniziativa dei deputati Occhetto, Allegra, Bertani Fogli, Maramotti, Codrignani, Ferri, Lodi Faustini Fustini, Olivi, Pagliai, Sarti e Bocchi; Teodori, Aglietta, Ajello, Baldelli, Boato, Bonino, Cicciolessere, Crivellini, De Cataldo, Faccio, Galli, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia e Tessari Alessandro, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Mezzapesa di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**M E Z Z A P E S A**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge al nostro esame riguarda l'interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417; decreto che, come ben sapete, ridisegna lo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

Detto articolo 93 rinvia, in materia di diritti e di obblighi del personale docente educativo direttivo ed ispettivo, alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, il cui articolo 11 prescrive che l'impiegato presti la promessa solenne e il giuramento rispettivamente all'atto dell'assunzione in prova e prima di assumere servizio di ruolo.

L'articolo unico del disegno di legge, che la Camera dei deputati ha approvato nel novembre scorso, dice che il disposto di questo articolo 11 non è da intendersi applicabile al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo.

In sostanza, dunque, tolti i veli quasi pudichi del titolo e della lettera dell'articolo, con questo provvedimento si abolisce il giuramento che la legge vigente prevede per tutti i dipendenti dello Stato, compreso il personale docente.

Sento il dovere di dire subito che il provvedimento, in sé ininfluenza sul piano concreto degli ordinamenti e dei doveri d'uffi-

cio, può assumere un significato specifico se adottato in un momento particolare, sotto la spinta di fatti esterni il cui merito è condivisibile o meno (alludo allo sciopero della fame di un docente di Bologna, appunto contro il giuramento, e all'interessamento da parte della massima autorità della Repubblica). Può assumere un significato specifico se adottato come fatto autonomo e a sé stante, e non nella cornice di una normativa generale sui diritti-doveri dell'insegnante.

Credo che si potrebbe richiamare per analogia il seguente esempio: la chiusura dell'Asinara che, se realizzata in un contesto di provvedimenti generali del Governo, assume un significato, se invece realizzata dopo l'insurrezione del carcere di Trani, può assumerne un altro

Il rischio che dicendo sì alla proposta di legge si accettino le motivazioni che sottostanno alla protesta del professore di educazione tecnica Alessandro Galli, anarchico (come tale egli sostanzia l'abolizione del giuramento di fedeltà alle leggi dello Stato di un contenuto che io non posso condividere, perchè trattasi di persona che non nasconde, nel suo impegno politico, legittimo, la riserva mentale di indebolire le istituzioni pubbliche), avrebbe consigliato di differire l'eventuale adozione del provvedimento a tempi più disincantati, ad occasione meno inquinata da polemiche contingenti, distorte e fuorvianti, e magari collegata all'adozione di provvedimenti generali in favore della classe docente; per questo, il Ministro della pubblica istruzione aveva introdotto nel disegno di legge n. 1112 — revisione della disciplina del reclutamento — un comma, il terzo dell'articolo 48, che riproduce esattamente, con una variante meramente lessicale, l'articolo unico del disegno di legge n. 1182, oggi al nostro esame, dopo essere stato approvato dall'VIII Commissione della Camera nella seduta del 6 novembre 1980. In quella sede, certamente questo provvedimento avrebbe trovato la sua collocazione naturale più congeniale, e, in ogni caso, meno soggetta a sospetti, diffidenze, timori, come quello, assai grave, che, abolendo il giuramento di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la

7ª COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1981)

Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del proprio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene (formula contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) si voglia quasi ammettere *ipso facto* che gli insegnanti possano non essere fedeli alla Repubblica, non osservare lealmente la Costituzione e le leggi, non adempiere ai doveri del proprio ufficio. Il che, ovviamente, è assurdo (e dispiace che una tesi o un timore del genere venga sostenuto da autorevoli esponenti del mondo della politica e della scuola); sarebbe come dire che i docenti universitari, esentati da questo giuramento dal 1947, sono infedeli alla Repubblica, non esercitano i loro doveri eccetera. È assurdo! Però non si può sottacere che, nelle pieghe delle intenzioni di un anarchico, come il digiunatore bolognese professor Galli, e di qualche deputato abolizionista come l'onorevole Teodori (che in Commissione contestava il concetto di pubblico bene, come se questo presupponesse una visione dello Stato come portatore di una sua verità, ed esortava ad eliminare dal nostro ordinamento questo residuo di concezioni autoritarie) una qualche idea del genere possa pure essere covata, tale da offrire qualche alibi ai timori degli antiabolizionisti.

Sicché, ripeto, meglio sarebbe stato trattare la questione in una sede più propria, in un'atmosfera meno turbata da polemiche e da strumentalizzazioni.

Ma, intanto, è al nostro esame un documento legislativo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento; e non possiamo esimerci dall'assumere oggi le nostre responsabilità, tenendo presente che un eventuale rinvio delle nostre decisioni ci consentirebbe di riprendere in esame il problema, in sede di discussione del disegno di legge n. 1112, mentre un'eventuale bocciatura — anche questo è mio dovere sottolinearlo — ci precluderebbe, sotto l'aspetto morale-politico, se non sotto quello procedurale, di riprenderlo in esame tra qualche settimana.

Si tratta — e lo farò brevemente — di guardare al problema con una certa freddezza di analisi, sgombrando la mente da

motivi fuorvianti, di vedere se ci sono dei motivi razionali validi per prosciogliere i docenti della scuola statale da questo obbligo, che è comune a tutti i dipendenti dello Stato.

Credo che non basti dire che il giuramento è un'istituzione le cui giustificazioni sono storicamente superate. È pure vero che si tratta di una forma quasi sacrale, con il suo richiamo a valori riconosciuti dalla maggioranza della comunità, come possono essere le convinzioni religiose (il giuramento fatto nel nome di Dio, fatto sul Vangelo, o sulla Bibbia, eccetera), o quelle politiche (il giuramento fatto sulla Costituzione) e che pertanto, con la successiva e progressiva « laicizzazione » — in tutti i sensi — delle consuetudini di vivere, questa forma ha via via perduto gran parte del suo peso vincolante, della sua sacralità. Ma così fatto il ragionamento è valido per tutti, e non solo per una categoria di dipendenti dello Stato.

Allo stesso modo, non è sufficiente dire che, sul piano della concretezza, la permanenza o meno dell'istituto del giuramento è insufficiente, perchè nulla toglie o aggiunge alla sostanza del nostro comportamento di cittadini. Lo riconoscono gli stessi antiabolizionisti (cito, ad esempio, il pregevole intervento del nostro collega Gui alla Camera).

Il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza delle leggi è tale per tutti i cittadini, senza bisogno di giuramento. L'articolo 54 della Costituzione recita: « Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi ». Sappiamo tutti che, trattandosi di un giuramento promissorio e non, come dicono i giuristi, assertorio, disciplinarmente e penalmente la cosa è irrilevante, in quanto è penalmente perseguibile la falsa testimonianza, ma non lo spergiuro. E del resto, quando si riconosce — lo ha fatto qualche illustre esponente del mondo della scuola e della politica allo stesso tempo (cito il nome di Valitutti, per esempio) — che non si darebbe tanta importanza alla norma che abolisce il giuramento, se tale decisione non intervenisse in un momento in cui maggiore si manifesta il difetto di autodisciplina di coloro che sono impegnati nelle pubbliche

## 7ª COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1981)

funzioni (difetto da cui non è immune, purtroppo, il personale della scuola), si viene a riconoscere che l'istituto del giuramento non è stato utile, non è valso storicamente a vincolare al compimento del proprio dovere i titolari di pubbliche funzioni; sicchè **in sostanza è insufficiente, al fine di un recupero del senso del dovere per i pubblici funzionari, la persistenza o meno di tale istituto.**

Io credo che i colleghi saranno d'accordo con me nel dire che, se non c'è una profonda convinzione morale, un profondo, direi kantiano, senso del dovere, le solenni formule di giuramento sono soltanto degli espedienti farisaici, degli orpelli inutili, che non riusciranno a coprire il vuoto morale.

Però devo onestamente dire che non basta neppure questo ragionamento a giustificare un provvedimento di abolizione. Intanto, rimarrebbe sempre la disparità di trattamento fra dipendenti e dipendenti dello Stato. E poi, mi si potrebbe obiettare che, data l'atmosfera di lassismo morale, può apparire psicologicamente controproducente eliminare un vincolo morale, che costituisce pur sempre un'indicazione di volontà, se volete un deterrente, di fronte al dilagante rallentamento della tensione morale nella nostra comunità.

L'unica via da seguire, allora, per trovare una giustificazione razionale al provvedimento di abolizione rimane, a mio avviso, quella della particolare funzione che svolge la classe docente, tutelata da un particolare stato giuridico, che è diverso da quello delle altre categorie di dipendenti statali.

Il decreto delegato n. 417 del 31 maggio 1974 ha ridisegnato completamente un particolare stato giuridico per gli insegnanti, uno stato giuridico *ad hoc* che, tenendo conto della particolare funzione dell'insegnamento, fissa delle norme che ne consentano lo svolgimento nella maniera migliore e più coerente. Ebbene questo decreto, che pure all'articolo 1 sancisce espressamente il dovere dell'insegnante di rispettare la Costituzione e osservare le leggi, non fa esplicita menzione del giuramento.

Si dice: il decreto rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni del testo unico da me citato all'inizio di questa relazione (approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 3); ma si aggiunge: nei limiti in cui siano applicabili.

Ora io mi domando: intendeva il legislatore del tempo rinviare al testo unico anche per una norma così importante come l'obbligo del giuramento? O non riteneva piuttosto che non farne menzione esplicita significasse di per sé abrogazione di tale obbligo, visto che esso era già stato eliminato per i docenti universitari, e considerato che proprio allo stato giuridico dei docenti universitari facevano appello i docenti della scuola di ogni ordine e grado per pretendere un ordinamento giuridico autonomo, diverso da quello degli altri dipendenti statali? Credo che una risposta a questa seconda domanda, in modo particolare, ci aiuterà a prendere la nostra decisione.

Non è nostro diritto appellarci ad una presunta volontà del legislatore degli anni '50, quando essa non traspare chiaramente dai testi legislativi. È, comunque, nostro diritto cercare, oggi, di darne un'interpretazione autentica, alla luce di considerazioni di ordine generale e con i debiti riferimenti alla Carta costituzionale.

E non possiamo non riferirci alla libertà d'insegnamento prevista e tutelata dalla Costituzione e confermata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica numero 417.

La Costituzione all'articolo 33 recita: « L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento ». Se si osserva attentamente, con questa affermazione non solo si tutela la libertà dell'insegnamento nello svolgimento della sua specifica funzione, ma si afferma una specie di « laicità » dello Stato rispetto all'insegnamento dell'arte e della scienza; ossia, lo Stato non è depositario di verità alcuna in materia di arte e scienza, e non può pertanto neppure imporre metodi o strumenti esclusivi per l'insegnamento delle stesse. Non altrettanto, ad esempio, si può dire per altre funzioni statali, come la

difesa del proprio territorio rispetto a eventuali mire espansionistiche di altri, o la difesa della libertà del singolo cittadino da eventuali sopraffazioni altrui.

Cioè, rispetto alla difesa del suolo della patria, all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia, lo Stato non può essere « laico »; ha una sua volontà da affermare, una sua esclusiva responsabilità da esercitare. Non così per l'insegnamento. Per dirla con le parole di un giurista (Eugenio Selvaggi, sulla rivista « Parlamento » dell'agosto-ottobre 1980) « l'insegnante non svolge un'attività che è rapportabile direttamente allo Stato, nel senso che sia espressione di pensiero e di volontà dello Stato ».

Se si bada bene, quando fu abolito l'obbligo del giuramento per i docenti universitari, non lo si fece solo per rifiutare l'ideologia fascista (il giuramento, infatti, imponeva « il proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al regime fascista »); sarebbe stato sufficiente, se fosse stato solo questo il motivo, cambiare la formula, adottare quella che si usa oggi per tutti i dipendenti. A mio avviso, il peso determinante per una tale abolizione lo ebbe l'altro motivo, ossia quello del non diretto rapporto fra l'attività dell'insegnamento e lo Stato.

Si dice: l'università ha degli ordinamenti diversi, che godono di maggiore autonomia rispetto a quelli che regolano la scuola, dalla materna alla secondaria superiore. Diceva qualcuno alla Camera che nell'università, alla libertà dei docenti fa riscontro una situazione di libertà degli studenti; ma questo non è rilevante al nostro intento.

Più vera è invece la considerazione che nella scuola sino alla secondaria superiore ci sono delle indicazioni fissate da organi dello Stato che il docente è tenuto ad osservare e che, in qualche modo, condizionano e limitano la stessa funzione didattica (vedi i programmi, gli orari, eccetera). Così pure è vero che l'insegnante svolge attività che lo qualificano come pubblico ufficiale: ad esempio, il rilascio del titolo di studio avente valore legale; ma hanno valore legale anche i titoli di studio rilasciati dalle università.

Pertanto, il riferimento alla docenza universitaria rimane valido. Comunque la funzione specifica dell'insegnamento rimane assorbente rispetto a tutto il resto, ed è sufficiente tale specificità per consentire che all'insegnante, o meglio a tutti gli insegnanti, sia riconosciuta una più ampia sfera di libertà, una sorta di più ampio mandato fiduciario. È in questa prospettiva, e solo in questa prospettiva, a mio avviso, che può assumere un suo significato l'abolizione dell'obbligo del giuramento, che però — ripeto quanto dicevo prima — meglio sarebbe discutere, ed eventualmente approvare, in un contesto diverso.

Non si vuole mitizzare il problema, nè farne motivo di chi sa quale messianica o palinogenetica rivoluzione nei comportamenti dei docenti o nella vita della scuola, ma neppure si vuole drammatizzarne il significato sino al punto da intravedervi un ulteriore motivo di dissoluzione dell'istituzione scolastica del nostro Paese.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il relatore per la sua ampia ed esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

**S C H I A N O .** Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi scuso con voi se ancora una volta esprimerò una voce di dissenso rispetto ad un disegno di legge che arriva al Senato confortato dal voto dell'altro ramo del Parlamento e che è stato introdotto da una relazione ampia, critica, indubbiamente profonda e seria del senatore Mezzapesa.

Vi chiedo il permesso di partire da un fatto personale. Sabato 7 marzo io sarò — a Dio piacendo, come dicevano i nostri vecchi — ad Aosta, perchè mio figlio Paolo, allievo ufficiale alpino del 102° corso, presterà giuramento. Non sto a dire i motivi personali e familiari per i quali questo giuramento è per me e per i miei ragioni di commozione, perchè queste sono cose che rientrano nel « privato », come oggi si usa dire.

Ricorderò invece che nella passata legislatura, facendo parte della Commissione

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1981)

difesa e discutendosi le « norme di principio sulla disciplina militare », all'unanimità tutte le parti politiche hanno convenuto sulla necessità del giuramento per i militari. Che non ci siano dubbi su questo, è dimostrato anche dal fatto che spesso le cerimonie simili a quella cui presenzierò il 7 marzo sono onorate dalla presenza del Capo del Governo, dei Ministri della difesa e dell'interno, del Capo dello Stato.

Mi sento sorpreso e a disagio di fronte a questo disegno di legge perchè ho ben presente l'insegnamento che per me è una scelta di vita: « Non temete coloro che possono uccidere il corpo ma null'altro possono fare, temete piuttosto coloro che, uccidendo l'anima, possono mandare il corpo e l'anima nella geenna ».

Non chiedo che questo insegnamento sia condiviso da quanti si trovano in questa Aula; chiedo però a tutti noi di esaminarci, per sapere se crediamo nel primato dello spirito, della scuola; se crediamo insomma che sia più importante per la nostra società, per la nostra democrazia, il fatto che mio figlio Paolo per 12 mesi abbia in mano un fucile e sia quindi giusto che lo Stato si garantisca, anche attraverso il giuramento, che questo fucile non venga usato contro le istituzioni, o se sia più importante per la nostra società, per la nostra democrazia il caso di un altro giovane che, entrando nel ruolo degli insegnanti della scuola di Stato (ipotizzo la figura di un insegnante della scuola elementare), per quaranta anni avrà a che fare per dieci mesi all'anno e per quattro ore al giorno con venticinque ragazzi e che quindi plasmerà otto generazioni di figlioli, attraverso un rapporto personale che diventa per molti aspetti intimo e penetrante.

A me pare che il non rendersi conto della diversità di gravità tra l'aver il fucile in mano per dodici mesi e l'aver venticinque ragazzi in mano per quarant'anni sia uno dei segni della crisi di valori di cui anche noi purtroppo risentiamo.

È da questa prima considerazione che prende spunto la mia contrarietà a questo disegno di legge perchè — mi auguro e

vorrei avere torto — nelle attuali condizioni e non in astratto (in astratto le osservazioni del senatore Mezzapesa presentano aspetti pregevoli e in gran parte condivisibili) l'abolizione del giuramento è un elemento destabilizzante della scuola di Stato. Togliamo infatti qualcosa che attualmente c'è: si può certamente sostenere che spesso il giuramento si riduce a una mera cerimonia, a rito privo di significato e che non suscita più la risonanza interiore di una volta (si tratta di osservazioni acutamente svolte dal relatore); però di fatto l'intenzione è quella di eliminarlo.

Togliere qualcosa che già esiste non può avere che uno di questi due significati: o la si toglie perchè è del tutto inutile, senza significato, o la si toglie perchè è sbagliata. Così, ad esempio, abbiamo espresso parere favorevole al disegno di legge che prevede l'abolizione temporanea dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa dei nostri ragazzi. Se il vaiolo è scomparso, e da alcuni anni l'Organizzazione mondiale della sanità non segnala alcun caso di vaiolo, si sospende temporaneamente l'obbligo della vaccinazione perchè, in questa situazione, è del tutto inutile.

Chiedo a ciascuno di noi di valutare se questa sia la fattispecie in cui ci troviamo: se, cioè, nella scuola italiana i casi di aperta violazione dello spirito e della lettera della nostra Costituzione non esistono, e non si manifestino più da anni, in modo tale da poter veramente, con tutta tranquillità, procedere alla soppressione di questa norma. Devo a questo punto ricordare a me stesso e ai colleghi che le parole: « nè con lo Stato, nè con le brigate rosse » sono state pronunciate nelle scuole dello Stato da docenti. Certi atteggiamenti, durante il « caso Moro », si sono manifestati nella scuola di Stato. Vi è il caso di docenti che si sono presentati nella scuola di Stato per dire: « ragazzi, ricordatevi che i primi vostri nemici sono i genitori e subito dopo sono i professori; regolatevi di conseguenza », con quale rispetto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione lascio immaginare. Questo si è verificato e si verifica nella scuola di Sta-

to. Non possiamo, quindi, affermare che la situazione sia così pacifica da poter eliminare il giuramento.

Il giuramento di « osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato » (la successiva parte della formula che recita: « nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene » può senz'altro essere considerata pleonastica) è il *primum* che dobbiamo chiedere ad un insegnante della scuola di Stato. Non mi pare quindi che si possa sostenere la necessità di eliminare il giuramento, perchè sbagliato mantenerlo. Su questo concetto conviene il senatore Mezzapesa, anche se ha accennato all'intervento svolto nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Teodori, secondo il quale il giuramento si deve eliminare perchè è sbagliato giurare. Qualora affermassimo che intendiamo eliminare il giuramento perchè è sbagliato, dovremmo conseguentemente sopprimere anche il primo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente lo stato giuridico del personale docente che così recita: « Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni ». La libertà di insegnamento del docente della scuola dell'obbligo e del post-obbligo fino alle soglie dell'università è essenzialmente una libertà di metodo, non libertà di scelta di contenuti culturali, perchè in tal caso verrebbe meno il rispetto delle leggi dello Stato. Per quanto riguarda i principi di fondo cui ispirare la sua azione il docente è vincolato al rispetto dei principi costituzionali. E' chiaro che la Costituzione non è un trattato di pedagogia, ma si pensi all'articolo 2 con la reciprocità dei diritti e dei doveri come motivo ricorrente in tutta la Costituzione, all'articolo 3 con il riconoscimento e la promozione della persona, all'articolo 4 riguardante il lavoro: non si può non riconoscere che bastano questi tre articoli della nostra Costituzione ad individuare un alveo di valori etico-culturali entro

i quali l'azione dell'insegnante nella scuola di Stato si legittima.

Allora, se non esiste una situazione di tranquillità e se nessuno pensa — come io spero nessuno pensi — di abolire anche l'articolo 1 del decreto n. 417, non possiamo, a mio avviso, abolire in questo momento, in questo contesto sociale e culturale, l'obbligo del giuramento perchè questo avrebbe, appunto, una funzione destabilizzante della scuola di Stato.

Un secondo ordine di ragioni per cui non possiamo e non dobbiamo abolire il giuramento è costituito dal fatto che il richiamo alla libertà d'insegnamento (secondo l'articolo 33 della Costituzione) è privo di fondamento sia sotto l'aspetto costituzionale che sotto quello culturale e pedagogico. Anche da questo punto di vista, quindi, l'abolizione del giuramento diventa oggettivamente, forse al di là delle intenzioni di chi l'ha proposta, destabilizzante della scuola di Stato.

So bene che i docenti universitari, durante il fascismo, sono stati costretti a giurare pena la perdita del posto; e il tipo di giuramento è quello di cui ha parlato il senatore Mezzapesa. Quando riuscii a rendermene conto, cioè quando entrai all'università, ricordo l'amarezza che provai nel vedere questi miei maestri che erano stati costretti a giurare, e fra loro c'erano Manara Valgimigli, Concetto Marchesi e tanti altri a me cari. Non posso dimenticare, infatti, che la mia coscienza democratica si è maturata anche sui « Tre Cesari » cioè sul « Commento a Tacito » di Concetto Marchesi; quindi, ho ben chiaro questo problema della libertà di insegnamento. Tutti sappiamo che la Costituzione afferma che l'arte e la scienza sono libere, anche se è affermazione pleonastica, come i costituenti stessi riconobbero, perchè nessuno ha mai potuto impedire di pensare e di creare; neanche il fascismo, neanche la più abietta dittatura può impedire al pensiero di pensare. Ma l'affermazione che l'arte e la scienza sono libere è il presupposto necessario per sostenere che libero ne è l'insegnamento; che libero è l'insegnamento della creazione artistica, dell'invenzione scientifica, della con-

quista critica. Su questo credo che nessun sincero democratico fra noi possa avere dubbi. Quando in questa sede abbiamo discusso dell'università, abbiamo sempre sostenuto che la stessa è luogo privilegiato della ricerca scientifica e non il luogo privilegiato della didattica; che il suo scopo non è tanto di trasmettere un sapere acquisito dalle passate generazioni, quanto di portare più in là le soglie del sapere. E se qui si è tanto discusso sui titoli didattici e sui titoli scientifici a proposito di professori di università, c'era una ragione; se il nostro presidente Faedo — e non solo lui ma credo tutti noi — voleva che nessuno diventasse docente universitario per una prevalenza di titoli didattici era perchè, evidentemente, poco importa che all'università uno sia bravo didatta. Certo, meglio è se è anche un bravo didatta, ma quello che assolutamente preme è che sia ricercatore. Un altro notevole maestro della mia università, Roberto Cessi, che è stato membro del Parlamento italiano per molti anni, è stato un didatta, diciamo, un po' nervoso: gli esami fatti con lui erano sempre piuttosto aleatori e, se non ci fosse stato l'emerito paleografo Vittorio Lazzarini, autorevole collega e membro della commissione di esame, che ogni tanto cautamente e nascostamente batteva sulle ginocchia del professor Cessi per calmarlo, ben diverso sarebbe stato l'esito degli esami degli studenti dei suoi corsi di storia medioevale e moderna. Ma nessuno si è mai sognato di contestare la personalità scientifica del professor Roberto Cessi e la validità delle sue ricerche storiche, in particolare sulla storia di Venezia.

Ma la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria superiore sono luogo privilegiato di conquista del sapere, di creazione artistica, o non sono invece luogo privilegiato di trasmissione della scienza e della tecnica, cioè delle regole dell'arte?

La libertà dell'università deve essere sempre salvaguardata e noi per questo paghiamo uno scotto, senatore Papalia: abbiamo un Toni Negri che insegna dottrina dello Stato. Io non ho mai letto le sue opere ma, da quel che mi dicono, non sono opere che esprimono uno spirito di fedeltà al-

la Costituzione. Ed io qui non parlo del professore Toni Negri in quanto perseguito da mandato di cattura perchè sospetto di azioni penalmente rilevanti; parlo del professore Toni Negri come docente, come cattedratico di dottrina dello Stato. È ammissibile, è pensabile un professore Toni Negri all'università? Certo; purtroppo, dico io, è ammissibile! È lo scotto che la democrazia non può non pagare a se stessa concedendo anche la libertà culturale di contestazione radicale del suo modo di essere. Ma possiamo noi ritenere possibile che nello Stato democratico possa esserci, all'insegna della libertà di insegnamento, un'ipotetica proliferazione di « Toni Negri » nella scuola media superiore, nella scuola media inferiore e nelle elementari? E non già di persone che abbiano queste idee, ma di persone che, nell'esercizio delle loro funzioni e a causa delle medesime — come si suol dire nel gergo burocratico — insegnino e propagandino queste idee ritenendosi legittimate a farlo?

P A P A L I A . Il problema è che Toni Negri non insegnava, ma organizzava!

S C H I A N O . Prego tutti gli onorevoli colleghi di porsi questo problema, perchè nella nostra Costituzione non è la stessa cosa parlare delle università che « hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi » e dell'istruzione in tutti i suoi ordini e gradi, per i quali è detto esplicitamente che la Repubblica « detta le norme generali », e ciò non certo per consentire la propria autodistruzione.

Consentitemi inoltre, sul piano culturale, di fare un richiamo ad un grande autore che un paio di secoli fa contestava le scuole ad indirizzo cartesiano: parlo del Vico che accusava le scuole del suo tempo di aver anteposto la topica alla critica. Lasciatemi dire che la scuola elementare e la scuola media, lo stesso liceo, sono in gran parte scuola della topica, mentre l'università è essenzialmente scuola della critica e che noi qui, anche con questo strumento dell'abolizione del giuramento rischiamo, per via indiretta, di facilitare nelle scuole

un'impostazione culturale per cui si anticipa la critica sulla topica, si insegna a dire quali siano le negatività e la positività di un qualsiasi avvenimento storico, scientifico o letterario prima di conoscerli fino in fondo.

Credo, infine, che vi sia anche un ulteriore ordine di preoccupazioni circa le possibili conseguenze dell'abolizione del giuramento: con tale abolizione l'insegnante, in nome della libertà d'insegnamento, diventa infatti sempre più *legibus solutus*. Ma quando si va verso questa posizione, lo Stato non garantisce più alla famiglia il rispetto della sua priorità educativa o, quanto meno, non le garantisce più il rispetto di quei valori etici fondamentali che costituiscono il tessuto della nostra Costituzione, che tutti i cittadini sono chiamati a rispettare, come giustamente essa afferma all'articolo 54, e come ci ha ricordato il senatore Mezzapesa. È in ordine a questo rispetto che la scuola di Stato si legittima come scuola che ha una sua proposta educativa da tutti ritenuta accettabile e accettata, perchè da tutti è accettato il patto di convivenza sociale che è la nostra Costituzione.

Chi vive o ha vissuto di recente nella scuola sa bene come ci siano oggi, purtroppo non infondati, casi di genitori che si rivolgono all'autorità scolastica, al capo d'istituto per chiedere che si ponga rimedio a certi atteggiamenti di alcuni insegnanti che chiaramente esorbitano dal rispetto della Costituzione, per non dire che sono contro la Costituzione.

Proviamo a metterci nei panni di un capo di istituto che abbia da risolvere un problema di questo tipo, sempre molto delicato e difficile, il quale si senta dire dall'insegnante convocato per un amichevole colloquio che è inutile parlare, in quanto il Parlamento ha approvato la soppressione del giuramento. Non so, signor Presidente, se ci rendiamo conto della differenza che passa tra quello che pensiamo in questa sede e quella che è l'effettiva realtà.

Concludo, onorevoli colleghi, affermando che credo di essere sufficientemente democratico, liberale e cattolico per non volere il monopolio della scuola di Stato; ritengo

però di essere anche sufficientemente laico per non volere la morte della scuola di Stato. E poichè credo che questo provvedimento favorisca la morte della scuola di Stato, vi prego caldamente di riflettere prima di approvarlo.

Propongo, quindi, che non si passi all'esame dell'articolo unico e che, qualora si rinvii la discussione al momento dell'esame del disegno di legge n. 1112, anche in quella sede possano valere queste mie riflessioni, e non si approvi l'articolo che abolisce l'obbligo del giuramento neppure nel contesto del disegno di legge n. 1112.

Se davvero si pensa che gli elementi di sacralità accennati dal senatore Mezzapesa e che, secondo taluni, sarebbero impliciti nel giuramento, abbiano una loro incidenza nell'indurre al rifiuto chi non abbia un animo religioso, si potrebbe trovare un'altra formula: si potrebbe, cioè, accettare l'abolizione del giuramento sostituendolo, per esempio, con un impegno solenne assunto di fronte al collegio dei docenti di rispettare i valori costituzionali. In tal modo sarebbe possibile ovviare agli inconvenienti lamentati della sacralità: non si tratterebbe di un giuramento, ma di un'assunzione di impegno per i giovani docenti che presumibilmente per 40 anni insegneranno nella scuola di Stato.

Questa sarà la formula subordinata che proporrò all'attenzione della Commissione, se non sarà accolta la mia richiesta di non passaggio all'esame dell'articolo unico.

In ultima ipotesi, ove si volesse comunque approvare la norma in discussione, è mia intenzione proporre due commi aggiuntivi che ho già predisposto. Il primo è del seguente tenore: « Il personale docente direttivo, ispettivo ed educativo, nei confronti del quale è già stato applicato il disposto dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3, è sciolto dai vincoli conseguenti ». È infatti opportuno a questo punto mettere tutti i docenti in condizioni di parità. Supponendo infatti che un giovane insegnante, testè assunto in ruolo e non più soggetto a giuramento, entri in classe e insulti la Repubblica e con essa il suo Capo, suppo-

nendo inoltre che io, per avventura impazzito, dica le stesse cose il giorno dopo in un'altra classe, non è giusto che il giovane insegnante sia solo imputato di vilipendio alla Repubblica ed al suo Capo ed io dello stesso reato e, in più, di essere uno spergiuro. Anche se non esiste rilevanza penale nell'essere spergiuri, come ci ha spiegato il senatore Mezzapesa, per me vi sarebbe una insopportabile rilevanza morale.

Proporrò inoltre un secondo emendamento, tendente a far sì che i genitori degli alunni non maggiorenni delle scuole elementari, medie e secondarie superiori, abbiano diritto, mediante atto scritto da presentare al capo dell'istituto, di ricusare l'insegnante preposto alla classe di frequenza dei figli. Nel giorno in cui si crea un meccanismo che accentua la figura dell'insegnante come persona *legibus soluta*, i genitori non hanno più la garanzia che lo Stato mantenga l'opera dei docenti entro i limiti dei principi costituzionali, nei quali tutti noi ci troviamo. In quel giorno si deve riconoscere a me, come cittadino genitore, il diritto di affermare che non mi piace il professore Faedo perchè ha gli occhiali cerchiati d'oro, mentre mi piace il professore Salvucci perchè ha gli occhiali cerchiati di tartaruga.

Quest'ultimo è chiaramente un paradosso, signor Presidente, ma vorrei tanto che, al di là di questo mio paradosso, le cose non stessero come ritengo che stiano.

**CONTENERNO DEGLI ABBATI.**  
La relazione del senatore Mezzapesa è stata molto ampia: sono state indicate le ragioni di tutti e, obiettivamente, i pro e i contro dell'adozione della norma.

Devo dire che mi è parso un po' azzardato il confronto con la questione dell'Asinara, il confronto tra lo sciopero della fame del professor Galli e la rivolta di Trani. Mi pare, infatti, che questo sciopero della fame abbia attirato l'attenzione su un problema esistente; altrimenti, sarebbe caduto nel vuoto. Non mi sembra sia successo che, tutte le volte in cui Pannella ha fatto lo sciopero della fame, immediatamente siano stati presentati disegni di legge relativi ai

problemi da lui sollevati. In questo caso è stato toccato, evidentemente, un argomento molto sentito, come d'altra parte dimostra l'introduzione della norma nel disegno di legge n. 1112, come ricordava il relatore.

L'intervento del senatore Schiano è stato profondamente drammatico; verrebbe voglia di affermare che è necessario riadottare il giuramento per i professori universitari, visto che ha parlato di segni di primato dello spirito a proposito del giuramento.

Il relatore ha invece affermato — sono d'accordo con lui — che si tratta di un espediente farisaico, visto che la questione della fedeltà alla Costituzione è un dovere di tutti i cittadini. Mi pare assurdo pensare che sia l'atto formale del giuramento a fare avvertire il legame con le istituzioni; molti docenti, nonostante abbiano giurato, manifestano atteggiamenti di mancato rispetto per questo atto.

Direi che l'argomento principale, al di là dei toni drammatici, sinceri e sentiti del senatore Schiano, sia la questione della differenza tra professori universitari e altri insegnanti. Il senatore Schiano ha accentuato l'aspetto della ricerca nell'attività svolta nelle università. Nella Costituzione si afferma che libero è l'insegnamento dell'arte e della scienza, la libertà di pensiero però, che neppure il fascismo riuscì a sopprimere, senza la libertà di espressione non credo abbia grande valore.

Lo Stato non è depositario di verità alcuna, siamo d'accordo, non soltanto per i professori universitari, ma anche per gli altri docenti; non si può continuare a vedere l'università in questo modo, cioè totalmente separata. Il senatore Mezzapesa ha detto che non soltanto per la forma che aveva il giuramento (d'altronde, poco più di dieci si rifiutarono di prestarlo durante il fascismo) venne cancellato nel 1945 (mentre fu ripreso l'obbligo per gli altri insegnanti nel 1957), perchè non compatibile con uno Stato laico; ma questa incompatibilità c'è anche per i docenti degli altri ordini di scuola, non solamente per l'università. Si potrebbe anche dire che c'è, legata all'obbligo del giuramento, una concezione del pubblico impiego storicamente intesa come un rapporto

7ª COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1981)

che scambiava, un tempo, alcuni privilegi tipici che decenni fa non erano certamente diffusi (come la stabilità, la pensione, la possibilità di pensionamento anticipato, eccetera) con una forma di devozione al datore di lavoro che si esprime non con la prima parte del giuramento, ma con l'ultima, quando si dice: « nell'interesse della amministrazione per il pubblico bene », anzichè nell'interesse della scuola e dei suoi utenti. C'è in questa formula una specie di identificazione tra interesse dell'amministrazione e pubblico bene che ha dei lati negativi (e se ne potrebbero ricordare diversi), e che qualche volta ha anche portato ad equivoci abbastanza grossi nel comportamento degli insegnanti. D'altronde sono stati ricordati, anche dal senatore Mezzapesa, quegli articoli che richiamano le norme del 1957 « nei limiti in cui siano applicabili », ma possiamo legittimamente chiederci se questi limiti siano applicati per quanto riguarda il giuramento, e se questo sia compatibile con la struttura della scuola rinnovata dai decreti delegati.

Mi pare che non vi sia molto da aggiungere a quanto ha detto il senatore Mezzapesa nella seconda parte della sua relazione, quando ha fatto cenno alla particolare funzione del docente, alla sua specificità, al non diretto rapporto tra l'attività scolastica e lo Stato (che invece si pone per i militari, per i magistrati, eccetera), anche se qui, almeno credo, non ne facciamo una questione di ordine giuridico. Il mio Gruppo, comunque, resta della convinzione che l'argomento più forte sia quello dell'eliminazione della differenza tra i professori universitari e gli altri docenti, oltre alla considerazione del giuramento come espediente che si è rivelato inutile per gli stessi motivi addotti dal senatore Schiano, per il fatto che la fedeltà alla Costituzione è un obbligo per tutti i cittadini e quindi particolarmente per gli insegnanti, proprio per la specificità della loro funzione, al di là dell'obbligo formale di recitare una formula che nel corso degli anni aveva perso significato, anche nel momento in cui si celebrava questa specie di cerimonia all'interno della scuola.

In definitiva, siamo favorevoli all'approva-

zione del disegno di legge, sul quale non val la pena discutere più a lungo. Certamente sarebbe assurdo — come richiamava poc'anzi il senatore Mezzapesa — che la Commissione esprimesse voto contrario ad una norma che, assunta dal Governo in una propria proposta di legge, la n. 1112, trovasse poi l'accoglimento da parte del Parlamento.

**B O G G I O .** Sarò estremamente breve, perchè mi pare che molte delle cose che potevano essere dette, lo sono già state nel corso degli interventi che abbiamo finora ascoltato, soprattutto in quelli del relatore e del senatore Schiano. La relazione è stata così ampia, calibrata, così profonda che contiene veramente tutte le ragioni pro e contro, e mi pare che le ragioni che militano a favore dell'approvazione della norma siano preponderanti in così lieve misura, che forse val la pena di porsi dei fortissimi dubbi (anche dopo quanto ha detto il senatore Schiano) circa l'opportunità di approvare il provvedimento, non foss'altro per creare una situazione paritaria tra i docenti della scuola secondaria e quelli universitari. Certo è che questo disegno di legge ha il sapore di una conquista e questa potrà essere molto male interpretata da parte di coloro i quali, negli ultimi dieci o quindici anni, hanno permesso o favorito che la scuola diventasse zona franca della violenza, un luogo dove si covava l'eversione. Non mi pare, questo, il momento per approvare una legge del genere.

Comunque il principio della parità tra tutti i docenti mi pare che abbia una forza tale da far pendere nettamente la bilancia dalla parte dell'approvazione del disegno di legge, così come proponeva il relatore.

A questo punto, però, devo anche dichiarare di essere favorevole ad uno degli emendamenti proposti dal senatore Schiano: il diritto dei genitori degli allievi minorenni di ricusare i docenti. È un diritto la cui rilevanza si pone con sempre maggior vigore, ora soprattutto che la regolamentazione della materia dell'assegnazione dei docenti è arrivata a un punto tale di perfezione per cui

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1981)

non è possibile, cominciando dalla scuola elementare, più alcuno spostamento. Gli alunni vengono assegnati per sorteggio, le scuole vengono assegnate attraverso il diario, e il genitore si trova nella condizione di dover affidare il figlio ad un docente che può non essere di suo gradimento non soltanto per le ragioni scherzosamente addotte dall'amico Schiano, « gli occhiali cerchiati d'oro o quelli cerchiati di tartaruga », ma per ragioni profonde, quali possono essere atteggiamenti politici pubblicamente assunti (al di fuori dell'arco cosiddetto costituzionale), che non devono mettere in difficoltà un genitore che veramente abbia una mentalità democratica, ma atteggiamenti che sono ampiamente legittimati e addirittura sollecitati, in qualche misura, da questo disegno di legge che stiamo per approvare. Annuncio, pertanto, il mio voto favorevole purchè ci sia un'attenta considerazione da parte della Commissione sulla proposta, che peraltro voterò, del senatore Schiano di consentire la fusione dei docenti, almeno per quanto attiene alla scuola dell'obbligo, da parte delle famiglie di alunni minorenni.

**S P I T E L L A .** Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che sia questa una materia in cui ognuno di noi possa e debba esprimere liberamente la sua opinione, e perciò intendo dare anch'io una mia valutazione.

I problemi sono di due ordini; il primo è quello che attiene al significato e alla funzione del giuramento previsto dal nostro ordinamento giuridico: esiste per i dipendenti dello Stato, esiste per i militari, esiste per i testimoni nelle aule giudiziarie, ed è riconosciuto come una formula che in qualche modo circonda di solennità l'impegno in un determinato atto. Mi pare quindi che noi dovremmo essere d'accordo sull'opportunità di sottoporre a verifica un'istituzione come quella del giuramento su un piano di carattere generale. Posso anche essere d'accordo che, in questo processo evolutivo delle concezioni del mondo che la storia sta registrando, la parola giuramento possa oggi apparire in qualche modo non accettabile universalmente, perchè la visione del mondo è profon-

damente diversificata. Ritengo però che la richiesta, in determinati momenti e in determinate circostanze, di un impegno particolarmente cogente per la coscienza del cittadino attraverso una formula, sia essa un giuramento o la sottoscrizione di un impegno sul proprio onore o sulla propria coscienza, debba essere mantenuta. Comunque, a mio parere, la problematica che sta attorno a questo argomento non può essere limitata e trattata esclusivamente in questa sede. Anzi, penso che essa non possa essere definita da noi senza che sia stata attentamente valutata, sul piano generale, dalla Commissione affari costituzionali.

**P R E S I D E N T E .** Faccio notare che la 1<sup>a</sup> Commissione è stata richiesta di parere e questo è stato fornito in senso favorevole.

**S P I T E L L A .** Comunque, a mio parere, il problema deve riguardare tutto il personale dello Stato, che non può essere trattato separatamente rispetto a quello della scuola.

Un secondo ordine di considerazioni riguarda la libertà di insegnamento e il problema dell'eliminazione del giuramento per quel che concerne i professori universitari. Qui non possiamo non stabilire due passaggi conseguenti alla prima affermazione e cioè che, fino a prova contraria, il giuramento rimane nel nostro ordinamento, anche se modificato nella formulazione, e quindi ci dobbiamo domandare se esso è da richiedere anche al personale della scuola. A questa domanda io rispondo in senso affermativo, sia pure con una formula variata; vogliamo cioè che il giuramento sia finalizzato a garantire il rispetto della Costituzione e dell'ordinamento, e in particolare a garantire la libertà d'insegnamento da un lato e il rispetto della coscienza degli alunni dall'altro; io credo che questa sia una formula accettabile. Noi abbiamo fatto bene, a suo tempo, come membri del Parlamento, a introdurre l'articolo 1 del decreto n. 417 che è stato ricordato dal senatore Schiano; io ritengo che quell'articolo sia irrinunciabile, e lo è tanto più in considerazione del fatto

che il personale docente ha a che fare con dei minori (e non possiamo non farci carico di questo, come giustamente affermava il senatore Boggio, riecheggiando del resto le considerazioni del relatore). Sotto quest'angolo visuale può meglio comprendersi la dispensa dei professori universitari dall'obbligo del giuramento, che può apparire a **prima vista un po' strana**; se l'università non si può privare neanche di un anarchico che abbia però la capacità di dare un contributo estremamente significativo alla ricerca, è peraltro da considerare che in questo caso c'è una maggiore libertà e una maggiore autonomia da parte degli studenti, ma soprattutto è vero che nella stragrande maggioranza dei casi gli studenti universitari sono maggiorenni; tuttavia, non mi sento di poter accettare questa libertà incondizionata per i docenti delle scuole secondarie, in modo tale **che essi si sentano svincolati dal rispetto delle leggi, degli ordinamenti e dei programmi**. C'è un fatto politico, c'è anche la necessità di guardare alle cose come stanno: non è che possiamo essere soddisfatti di quello che succede nella scuola, e cioè che ci sia della gente che non fa il proprio dovere, in tutti i sensi.

Che ci sia della gente che non fa il proprio dovere, in tutti i sensi, purtroppo è vero. Vogliamo dare un'ulteriore spinta a questa corsa verso il disordine, l'anarchia, il caos nella scuola? Veramente l'approvazione di una norma quale quella proposita conterà poco; però è un segno, un fatto significativo.

Allora, io credo che sarebbe bene che noi ci mettessimo d'accordo per riflettere un momento. Non pretendo di aver detto delle cose che siano senz'altro esatte, ma ritengo necessario approfondire un momento tra noi la questione dell'eliminazione del giuramento, mettendola in correlazione anche con il resto dell'ordinamento del personale dello Stato; in tale prospettiva vediamo se non sia possibile togliere quel significato e quei rischi che io non ricorderò, ma che sono stati qui sufficientemente evidenziati. È anche giusto quello che hanno chiesto i colleghi Schiano e Boggio, cioè la possibilità di ricusare i docenti; però rendia-

moci conto di quello che noi innesteremmo con una norma di questo genere, per vedere se non sia invece meno complicato trovare una formula che ci dia delle garanzie. Per **questo, io chiederei un rinvio della decisione finale**; facciamone oggetto di una discussione più approfondita tra di noi in uno spirito costruttivo, senza che questo voglia essere irriguardoso nei confronti delle **diverse opinioni espresse in questa sede e nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'VIII commissione della Camera dei deputati**.

**B U Z Z I**. Signor Presidente, la questione che oggi è al nostro esame fu già oggetto di discussione nel Parlamento, e anche nel mondo della scuola, negli anni 1973-74, quando si discusse, come è noto, lo stato giuridico del personale docente. Allora, il problema se mantenere o meno l'ordinamento che prevede appunto per tutti gli impiegati civili dello Stato il giuramento venne, per così dire, rinviato perchè — se io ho esatta memoria di quella situazione — si ritenne che il nuovo stato giuridico introduceva degli elementi che stabilivano un rapporto diverso tra gli insegnanti e gli altri impiegati civili dello Stato. Quindi, non si volle rinnovare esplicitamente l'obbligo del giuramento e rimase vigente quell'ordinamento solo per il riferimento che, in modo generico e nei limiti richiamati dal relatore, si faceva alla norma generale degli impiegati civili dello Stato.

Credo che i chiarimenti dati sul giuramento in sé, sulla sua sacralità, sul suo non essere una norma che ha conseguenze di natura — diciamo — punitiva, ma che impegna la coscienza e quindi l'atteggiamento e il comportamento morale dell'insegnante o del dipendente, configurano tale atto come un tipo di ordinamento radicato nel costume e che, nel caso specifico, debba essere visto come un problema di etica professionale o anche solo di deontologia professionale; mentre indubbiamente, anche dall'esposizione del collega Mezzapesa, acquista molto maggiore rilevanza giuridica, e quindi anche valore cogente, il riferimento molto esplicito, contenuto nel primo articolo del

decreto n. 417, alla Costituzione e alle leggi dello Stato.

A mio avviso, non è il primo argomento cui si deve far riferimento, quello del raffronto tra il docente di scuola elementare o secondaria e il docente universitario, perchè il principio della libertà d'insegnamento viene affermato con valore preliminare nell'articolo 33 della Costituzione, ed è evidente che si applica in senso generale sia nei confronti di chi insegna nella scuola come nei confronti di chi esercita una professione culturale; sia del docente universitario come del docente degli altri ordini e gradi dell'istruzione pubblica.

Per l'università si parla di una speciale autonomia, ed è risalendo a questa autonomia speciale cui accenna l'articolo 33 che si può differenziare la posizione del docente universitario, in quanto l'autonomia dell'istituzione non può non estendersi anche all'autonomia dei comportamenti di coloro che in essa operano. L'università non ha programmi (questo è un fatto!); gli ordinamenti didattici sono affidati alla elaborazione collegiale dei dipartimenti, degli istituti, o dei consigli di facoltà e di corso di laurea. Quindi, indubbiamente, c'è un'autonomia diversa da quella della scuola dove, viceversa, mediante la forza dell'ordinamento giuridico occorre garantire le famiglie in ordine al raggiungimento dei fini che la legge attribuisce all'istituzione scolastica. Non ritengo che sia importante, o perlomeno importante in via primaria, il riferimento agli altri impiegati civili dello Stato, così da poter dedurre, dal fatto che si mantiene il giuramento per gli altri impiegati, la conseguenza che sarebbe un'anomalia il non mantenerlo per gli insegnanti. Cioè, nè il riferimento ai docenti universitari è motivo sufficiente per dire che non deve esserci per gli insegnanti, nè il riferimento agli impiegati civili è motivo sufficiente per dire che il giuramento deve essere mantenuto.

Penso piuttosto che dobbiamo soffermarci sulla evoluzione che ha avuto, sul piano culturale e su quello legislativo, la professione docente, di cui è stata data una diversa definizione dalle norme introdotte con i de-

creti delegati; definizione qui ampiamente richiamata.

Il problema che per noi si pone è non tanto ed esclusivamente quello di abolire il giuramento, ma di come nell'ordinamento cui abbiamo dato vita con i decreti delegati si possano garantire le famiglie — come è stato qui ricordato — circa il rispetto degli ordinamenti e, innanzitutto, il rispetto della Costituzione, non tanto in senso formale, ma dello spirito e dei valori che essa afferma, e riguardo ai comportamenti anche concreti dell'insegnante nel rapporto con gli alunni per quel rispetto della coscienza dell'alunno e del diritto educativo delle famiglie che viene esplicitamente affermato nell'articolo 1 del decreto n. 417 che abbiamo richiamato.

Ora, il nuovo stato giuridico del personale non è la parte più organica dei decreti delegati perchè, mentre è ricco di promesse nell'articolo 1 (dove si parla appunto della libertà d'insegnamento) e nell'articolo 2, è molto ripetitivo rispetto alle norme tradizionali in tutto il resto della sua ampia e complessa articolazione, proprio per la ragione, culturale oltre che politica, che il problema della professionalità dell'insegnante nella scuola in genere, e nella scuola pubblica statale in modo specifico, è in una fase di chiarificazione e forse le esatte risposte non sono ancora state date. Per esempio, abbiamo abolito le note di qualifica (e oggi, tra l'altro, si tende ad abolirle per tutti gli impiegati civili dello Stato) » evidentemente perchè non si ritiene che esse siano un elemento valido per giudicare il comportamento professionale, la capacità, il rispetto delle norme da parte del docente. Ma non abbiamo solo abolito le note di qualifica; in realtà il rapporto disciplinare nella scuola, a prescindere dalle innovazioni legislative, è diventato un rapporto — e siamo, qui, su un piano di costume professionale — quanto mai permissivo e lassista (dobbiamo dirlo, per delle constatazioni che tutti possiamo fare), perchè in un certo senso è stata messa in discussione anche l'autorità di chi deve far valere la disciplina, cioè l'autorità del dirigente scolastico. Abbiamo privilegiato momenti di collegialità, i quali possono entrare in conflitto con la libertà personale, e non è che la

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1981)

legislazione sia molto attenta a indicare i modi in cui può essere tutelata la libertà del singolo insegnante, rispetto ad una volontà collettiva, in ordine alla sperimentazione, alla ricerca o ad una programmazione didattica-educativa.

Ecco allora, a mio avviso, la vera difficoltà da superare: quella cioè della garanzia da offrire alle famiglie e di come realizzare il rapporto disciplinare in una scuola democratica, in cui gli ordinamenti hanno avuto un'evoluzione nel senso della professionalizzazione della funzione docente e della conseguente responsabilizzazione personale; e questo, non perchè il giuramento in sé ci garantisca di più rispetto a queste esigenze, ma per il significato politico che la sua abolizione assume in un contesto come l'attuale.

Per queste ragioni, signor Presidente, sono convinto che il giuramento non dia una risposta idonea agli interrogativi che mi sono posto e che la professionalità dell'insegnante non possa essere assimilata alla funzione dell'impiegato civile, per il quale giustamente si parla di funzionario, cioè di persona che esercita una funzione secondo precise direttive; mentre non vi è dubbio che le norme delegate hanno interpretato per la prima volta in modo nuovo la Costituzione, mettendo l'autorità dello Stato in un atteggiamento diverso rispetto all'esperienza educativo-scolastica, per cui si deve parlare di servizio scolastico dello Stato per rendere possibile un'azione educativa e un'esperienza culturale che deve godere di quella libertà che è affermata dalla Costituzione (ma sempre come libertà nell'ambito del fine educativo).

Si tratta allora, a mio avviso, di considerare l'abolizione del giuramento nel contesto dell'ordinamento dello stato giuridico degli insegnanti, e quindi vedere in che modo dare una risposta ai problemi che qui sono stati sollevati. Diversamente, noi facciamo una operazione sul tipo delle molte che si sono fatte in questi anni: cioè quella di abolire l'esistente senza aver trovato la soluzione successiva.

So benissimo che il problema innanzitutto ha una risposta nella coscienza in-

dividuale; ma non esisteremmo come legislatori se dovessimo far ricadere tutto sul dovere morale, che ciascuno deve sentire, di rispettare i principi etici in cui crede. Quindi, occorrerà anche che ci poniamo il problema di come, in una scuola concepita così come è descritta e ordinata nei decreti delegati vigenti, si attua la disciplina dei docenti e la garanzia in ordine alle famiglie.

Per questa ragione sono convinto personalmente — ma credo di doverlo dire anche come coordinatore del Gruppo democristiano in questa Commissione — che sia doverosa una riflessione più approfondita, che ci permetta di superare le perplessità; e chiediamo ai colleghi, in base anche a quel rapporto che caratterizza lo svolgimento dei nostri lavori, di accondiscendere a questa nostra richiesta, per delle ragioni che non sono evidentemente di opposizione pregiudiziale, ma che a noi sembrano molto serie e che loro stessi ci potranno eventualmente aiutare a superare.

**P R E S I D E N T E .** Siccome la questione viene riproposta in un articolo del disegno di legge n. 1112, che tra breve cominceremo a discutere, direi che la meditazione va fatta in questo intervallo di tempo.

**M A Z Z O L I ,** sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, signor Presidente, ha presentato, nel contesto del disegno di legge n. 1112, questa materia e quindi ritiene, in via preliminare, che essa appartenga a un contesto più ampio che non sia quello del giuramento a se stante. Il Governo non fa preclusioni e si rimette alla Commissione per quanto riguarda la decisione di un rinvio, in merito al quale è ovviamente favorevole, anche per acquisire ulteriori elementi, già in parte emersi dalla discussione svoltasi oggi.

Desidero però svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Non essendosi ancora conclusa la discussione generale, riter-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1981)

rei opportuno ascoltare ora dal relatore, poiché il Governo già si è espresso in proposito, il parere sulla proposta di rinvio avanzata.

**M E Z Z A P E S A**, *relatore alla Commissione*. Il relatore aderisce *toto corde* alla proposta, perchè per ben due volte ha detto, nella propria esposizione, che meglio sarebbe se il problema venisse affrontato non automaticamente, ma in un contesto più vasto. Per cui accolgo la proposta e ringrazio i colleghi che sono intervenuti nel dibattito: sono convinto che, come diceva poc'anzi il senatore Buzzi, la risposta ai tanti problemi che sono stati evidenziati, ad esempio, dai senatori Schiano, Boggio e Spittella, non la si trova nell'accoglimento o nella **reiezione della norma abrogativa del giuramento**, ma in un contesto più ampio, nel contesto cioè di una normativa che completi, se sarà il caso, quella attualmente vigente per quanto riguarda lo stato giuridico degli insegnanti.

**CONTERNO DEGLI ABBATI**. Sono state espresse opinioni differenziate,

scaturenti da approfondimenti degni di rispetto; tuttavia non riusciamo a comprendere i motivi di un rinvio, anche in considerazione del fatto che il problema si ripropone nell'articolo 48 del disegno di legge n. 1112 nello stesso modo. Senza volerne fare motivo di scontro politico, non possiamo peraltro condividere la proposta di rinvio testè formulata.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio, nei termini dianzi illustrati.

**È approvata.**

Il seguito della discussione del disegno di legge, pertanto, è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*